



# COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

**N. 38**

**OGGETTO:**

**ART.20 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - REVISIONE ORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

| Cognome e Nome       | Carica           | Presente |
|----------------------|------------------|----------|
| 1. BERARDO VALDERICO | Sindaco          | Sì       |
| 2. BERARDO BRUNO     | Consigliere      | Sì       |
| 3. NASI DANILO       | Consigliere      | Sì       |
| 4. BASSI BARBARA     | Consigliere      | Sì       |
| 5. PEGOLO MASSIMO    | Consigliere      | Sì       |
| 6. MAMINO LUCIANO    | Consigliere      | Sì       |
| 7. MARCHETTO ENRICA  | Consigliere      | Sì       |
| 8. CILLUFFO ROBERTO  | Consigliere      | Sì       |
| 9. ALLASIA BRUNO     | Consigliere      | Sì       |
| 10. MANA MARTINA     | Consigliere      | Sì       |
| 11. MAIRONE PALMIRO  | Consigliere      | Sì       |
|                      | Totale Presenti: | 11       |
|                      | Totale Assenti:  | 0        |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco BERARDO VALDERICO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### **Premesso che:**

- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
  - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017- 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12- quinquies del TU);

**Considerato** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del

decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Posto** pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

**Atteso che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto, altresì, conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Premesso altresì che:**

l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

**Dato atto che** per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che,

eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2017;

**Considerato altresì che** le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Rilevato** che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

**Considerato che** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

**Richiamate:**

- la delibera C.C. n. 18 del 28.09.2017 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016;
- la delibera C.C. n. 23 del 21.11.2019 con la quale venivano confermate le partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2018;
- la delibera C.C. n. 23 del 28.12.2020 con la quale venivano confermate le partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2019 e del quale il presente provvedimento costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

**Evidenziato**, pertanto, che dopo le revisioni sopra richiamate, il Comune di Martiniana Po risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie al 31.12.2020:

A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

| Società di capitali | Codice fiscale | Misura partecipazione diretta comune | Misura partecipazione indiretta | % partecipaz. pubblica | Considerazioni di rilevanza          |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| ACDA S.p.A.         | 02468770041    | 0.002                                | -----                           | 100%                   | Quota partecipazione inferiore al 1% |

che provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e

consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

**Richiamate** le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: *I **consorzi tra Comuni**, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.*

*Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;*

Precisato che il Comune di Martiniana Po detiene la partecipazione nei seguenti consorzi:

| SOGGETTO                                                                                                                                          | Classificazione                                                     | Misura partecipazione diretta comune | % partecipaz. pubblica | Considerazioni di rilevanza          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Consorzio servizi ecologia ambiente                                                                                                               | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,37 %                               | 100%                   | Quota partecipazione superiore al 1% |
| Consorzio monviso solidale                                                                                                                        | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,004 %                              | 100%                   | Quota partecipazione superiore al 1% |
| AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE - VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE "ATL DEL CUNESE SCARL | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,45%                                | 100%                   | Quota partecipazione inferiore al 1% |

**Dato atto** che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

**Verificato** che in base a quanto sopra indicato e richiamato, non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni dirette e che l'Ente non è titolare di partecipazioni indirette;

**Considerato** che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e

s.m.i;

**Visto** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL.

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con votazione espressa per alzata di mano: favorevoli n. 11, astenuti n. // e contrari n. //

### **DELIBERA**

1. DI RICHIAMARE la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PRENDERE ATTO che le partecipazioni societarie del Comune di Martiniana Po al 31.12.2020 sono quelle sopramenzionate;
3. DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione;
4. DI NON PROCEDERE, pertanto, all'alienazione di partecipazioni in quanto tutte strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
5. DI DARE ATTO CHE la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
6. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. -.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
BERARDO VALDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
ZEROLI Dott.ssa Sonia